



Comune di Piazzola sul Brenta (PD)

(codice ISTAT:028063)

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

MODELLO DI INTERVENTO PER INCIDENTI RILEVANTI

*codice documento: p 03 01 061_MI_INCIDENTI
INDUSTRIALI*

**Realizzato a cura di: Dr. Geol. Francesco Benincasa
Dr. Geol. Vittorio Bisaglia**

Data, novembre 2024

Rev. 00

RISCHIO INCIDENTI INDUSTRIALI

Poiché nel territorio comunale di Piazzola sul Brenta non sono presenti attività industriali classificate ad incidente rilevante (legge Seveso), di seguito sono riportate le modalità di comportamento da mettere in pratica in caso di un generico incidente industriale.

Con il censimento non sono state segnalate specifiche attività industriali e/o produttive tali da definire una lista prescrittiva; onde per cui, sono state considerate le attività soggette alle visite di prevenzione incendi così determinate dal D.M. 16 febbraio 1982. Infatti, le 97 attività che ricadono nell'elenco in allegato al D.M. 16/02/82 sono obbligate a presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di appartenenza una relazione tecnica, che contenga, tra le altre cose, informazioni dettagliate sulle attività svolte, un elenco delle sostanze infiammabili detenute, un elenco degli impianti critici presenti e un elenco dei dispositivi antincendio installati.

Di seguito l'elenco delle 97 attività previste dal decreto:

Attività

1. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h
2. Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h
3. Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
 - a) compressi:
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
per capacità complessiva superiore a 2 mc
 - b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg.
per quantitativi complessivi superiori a 500 kg.
4. Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
 - a) compressi:
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
per capacità complessiva superiore a 2 mc
 - b) disciolti o liquefatti:
per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc.
per capacità complessiva superiore a 2 mc
5. Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
 - a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc
 - b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc
6. Reti di trasporto e distribuzione, di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar
7. Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione
8. Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti.
9. Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili
10. Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi
11. Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas
12. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 0,5 mc
13. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc
14. Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili
15. Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
 - a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc
 - b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc (2)
16. Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:
per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc
per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc
17. Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc

18. Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio
19. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg.
20. Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi da 500 a 1.000 kg. con quantitativi superiori a 1.000 kg.
21. Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti
22. Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:
con capacità da 0,2 a 10 mc
con capacità superiore a 10 mc
23. Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc
24. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici.
25. Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni
26. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori.
27. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici.
28. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
29. Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
30. Fabbriche e depositi di fiammiferi
31. Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
32. Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo
33. Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li
34. Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
35. Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi
36. Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.
37. Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
38. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
39. Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li
40. Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li
41. Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li.
42. Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li
43. Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li
44. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li
45. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.
46. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:
da 500 a 1.000 q.li
superiori a 1.000 q.li (3)
47. Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:
da 50 a 1.000 q.li
oltre 1.000 q.li
48. Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:
da 50 a 1.000 q.li
oltre 1.000 q.li
49. Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
da 25 a 75 addetti
oltre 75 addetti
50. Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li
51. Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive
52. Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche
53. Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali
54. Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li
55. Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li
56. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito
57. Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li
58. Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li
59. Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
60. Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li
61. Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati
62. Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li

63. Centrali termoelettriche
64. Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw
65. Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc...
66. Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli
67. Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze
68. Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
69. Cantieri navali con oltre cinque addetti
70. Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti.
71. Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti
72. Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti
73. Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti.
74. Cementifici
75. Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
76. Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
77. Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)
78. Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione
79. Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
80. Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.
81. Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.
82. Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti.
83. Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.
84. Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.
85. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
86. Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto
87. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
88. Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq
89. Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti.
90. Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.
91. Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.0000 Kcal/h
92. Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili.
93. Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.
94. Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri
95. Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica maggio 1963, n. 1497
96. Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886
97. Oleodotti con diametro superiore a 1 m

Per rischio industriale si intende la possibilità che in seguito ad un incidente presso un insediamento industriale si sviluppi un incendio, un'esplosione o una nube tossica, coinvolgente una o più sostanze pericolose, i cui effetti possano arrecare danni alla popolazione o all'ambiente.

Tali effetti sono mitigati dall'attuazione di adeguati piani di emergenza, sia interni (redatti dall'industria per fronteggiare immediatamente l'evento incidentale) che esterni (redatti dall'Autorità per fronteggiare i possibili effetti sul territorio circostante).

Di seguito si riassumono le specifiche indicazioni della DCPM n. 6.04.2006.

La comunicazione dell'Evento e il flusso informativo

La comunicazione dell'evento perviene dal territorio ad una o più sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità:

- 112 Arma dei Carabinieri
- 113 Polizia di Stato
- 115 Vigili del Fuoco
- 118 Emergenza sanitaria
- 117 Guardia di Finanza
- 1515 Corpo Forestale
- 1530 Guardia Costiera

che provvedono, nel corso della stessa comunicazione della notizia, ad acquisire il maggior numero possibile di informazioni.

Ciascuna sala operativa delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, secondo le modalità previste dalle proprie procedure:

- invia le proprie squadre segnalando che lo scenario dell'intervento prevede la presenza di sostanze pericolose;
- contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio delle informazioni;
- contatta, laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale e Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile degli enti locali;
- contatta l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;
- contatta le amministrazioni e gli enti di gestione della infrastruttura e/o strutture interessate;
- contatta i servizi di emergenza locali o nazionali, ovvero la società produttrice, detentrica e manipolatrice dei prodotti e dei composti chimici coinvolti;
- attiva il flusso di comunicazione interno;
- attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

Inoltre, la sala operativa del 115:

- attiva le squadre specializzate in interventi con presenza di sostanze pericolose;
- contatta, se necessario, le aziende di erogazione dei servizi essenziali territorialmente competenti;
- avvia le procedure per l'invio di mezzi speciali;

la sala operativa del 113:

- attiva le squadre munite di idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) per presidiare la zona di accesso all'area di intervento;

la sala operativa del 118:

- attiva le squadre munite di idonei DPI per la ricognizione;
- attiva le squadre e la stazione di decontaminazione campale;
- contatta il Centro Antiveleni di riferimento;
- attiva il PMA di I o II livello;
- allerta le strutture sanitarie sull'eventuale arrivo di soggetti contaminati e per il ricovero dei feriti.

Considerate le caratteristiche di questo tipo di emergenza il direttore tecnico deve essere identificato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o comunque nel responsabile delle squadre dei VV.F. presente sul luogo dell'incidente, che dovrà porre particolare attenzione alla sicurezza degli operatori attraverso l'uso di idonei DPI.

Il direttore tecnico dei soccorsi nell'espletamento delle attività di coordinamento si avvarrà della collaborazione dei responsabili sul posto per ciascuno dei seguenti settori:

- Soccorso Sanitario (Direttore dei Soccorsi Sanitari);
- Ordine e Sicurezza Pubblica;
- Viabilità.

L'assistenza e l'informazione alla popolazione

A latere dell'intervento sul luogo dell'incidente finalizzato al recupero e al soccorso dei feriti e coordinato dal direttore tecnico dei soccorsi, è necessario prevedere una serie di attività che garantiscano l'assistenza alla popolazione anche indirettamente interessata dall'evento:

- distribuzione di generi di conforto;
- assistenza psicologica;
- organizzazione di un eventuale ricovero alternativo;
- coordinamento dell'impiego del volontariato di protezione civile per il supporto operativo alle diverse attività;
- gestione dell'afflusso di giornalisti sul luogo dell'incidente e rapporto con i mass media.

In interventi con presenza di sostanze pericolose assume importanza fondamentale l'aspetto legato all'informazione alla popolazione. Infatti la divulgazione di informazioni corrette e tempestive che forniscano indicazioni sulle misure adottate, su quelle da adottare e sulle norme di comportamento da seguire, permette di ridurre i rischi di contaminazione della popolazione. L'informazione alla popolazione deve essere preventivamente predisposta dal Sindaco sulla base delle schede informative fornite dal gestore e nel rispetto del Piano di Emergenza Esterno.

La gestione delle attività di assistenza e di informazione alla popolazione è affidata al Sindaco che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione Provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura.

Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Centro di coordinamento.

Qualora l'evento, per tipologia e/o estensione, evidenzii criticità tali da richiedere un maggiore impiego di risorse, può rivelarsi necessario istituire un Centro di coordinamento che, in particolare, provveda a:

- supportare le richieste che pervengono dal luogo dell'incidente attraverso il direttore tecnico dei soccorsi il quale, in ogni caso, informa costantemente il Centro di coordinamento sulla situazione nell'area di intervento;
- garantire l'assistenza alla popolazione interessata, anche indirettamente, dall'evento; in particolare dovrà gestire l'evacuazione, se necessaria, di aree anche altamente urbanizzate, definendone modalità, tempi e predisponendo in tal caso soluzioni alloggiative alternative;

- tenere costantemente informate le sale operative nazionali sulla evoluzione complessiva dell'evento;
- mantenere i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato agli incontri con i giornalisti;
- organizzare le attività finalizzate al ripristino della situazione ordinaria con particolare riferimento al monitoraggio ambientale ed alle operazioni di bonifica del territorio e delle attrezzature/mezzi utilizzati.

L'individuazione, l'attivazione e la gestione del Centro di coordinamento è affidata al Sindaco, che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione Provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura.

Il Centro di coordinamento sarà composto dai rappresentanti delle Componenti e Strutture Operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile che partecipano alla gestione dell'emergenza:

- Comune;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;
- Amministrazione Provinciale;
- Regione;
- Servizio Sanitario Regionale – VV.F.;
- Forze di Polizia;
- Polizie Locali;
- CRI;
- altri Enti/Istituzioni necessari alla gestione dell'emergenza in considerazione della peculiarità dell'evento e del territorio interessato.

SEGNALAZIONI

La comunicazione del verificarsi di un evento calamitosi può pervenire:

- In ore di ufficio, direttamente al Servizio Comunale di Protezione Civile (c/o Ufficio Tecnico) o al Centralino comunale o alla Polizia Municipale locale
- In ore di non ufficio, alla Polizia Municipale locale o all'eventuale numero di reperibilità del Sindaco

Oppure da:

- Strutture di soccorso d'urgenza (VV.FF., 118, 112, 113, ecc.)
- Prefettura
- Amministrazione Provinciale (Servizio di Protezione Civile)
- ARPAV
- Gestori delle reti tecnologiche (luce, acqua, gas, ecc.)
- Polizia Locale
- Privati cittadini

Al rilevamento dell'evento, una prima valutazione viene effettuata dal Sindaco e/o Assessore delegato della zona e della gravità della situazione.

Il Sindaco:

- Dispone l'immediata attivazione del COC in tutte le funzioni necessarie;
- Verifica l'attivazione, od attiva, i soccorsi tecnici urgenti (VV.FF., 118, ecc.)

Il COC, insediato nella Sala Operativa e costituito dai coordinatori delle Funzioni di Supporto, sotto la direzione del ROC e presieduto dal Sindaco:

PROCEDURE DI INTERVENTO

Per le Regole di Ingaggio del Gruppo comunale di protezione Civile si faccia riferimento al Regolamento comunale.

Fase 0: Condizione di Pace

► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione

Qualora accada una delle ipotesi sotto riportate, scatta la fase successiva di emergenza:

- Al Comune giunge una segnalazione generale di pericolo
- Al Comune arriva, a mezzo telefonata o fax, una segnalazione di pericolo da parte delle strutture preposte (Provincia, Regione, Prefettura, Comuni limitrofi)
- In qualunque altra circostanza con la quale viene ravvisato un pericolo

Fase 1: Attenzione

All'arrivo della comunicazione, il *Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile* deve:

- Valutare l'attendibilità della comunicazione in considerazione della sua gravità e delle conseguenze che l'evento potrebbe avere sul territorio
- Se lo ritiene opportuno organizza un sopralluogo con il personale comunale
- Se lo ritiene opportuno avvisa il Sindaco

SITUAZIONE 1:

Nel caso in cui la situazione sia fronteggiabile con i mezzi e le risorse a disposizione del Comune e si preveda un miglioramento delle condizioni generatrici di rischio, il *Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile* deve:

- Attendere conferma del miglioramento delle condizioni generatrici di rischio
- Gestire il ritorno alle condizioni normali di vita

Si ritorna quindi alla "Fase 0: Condizioni di Pace".

SITUAZIONE 2:

Qualora l'evento evolva pericolosamente, il *Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile* deve avvisare il Sindaco, il quale dichiara il passaggio alla fase successiva di preallarme.

► Il Sindaco informa il Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile che verificherà la disponibilità di massima dei volontari in caso il livello di allerta dovesse aumentare.

► Valutata la situazione il Sindaco dispone l'eventuale l'attivazione del sistema di allertamento della popolazione, integrando la comunicazione, se necessario, anche mediante l'invio di messaggi alla popolazione attraverso radio e tv locali e nazionali e la pubblicazione sul sito internet del Comune delle notizie riguardanti l'evolversi dell'evento.

Fase 2: Preallarme

Ciascuna azienda ha un proprio piano di emergenza per fronteggiare eventuali incidenti al loro insorgere. A seguito di incidente industriale con conseguenze esterne, la direzione aziendale informa immediatamente i Vigili del Fuoco, l'Ufficio Territoriale del Governo, il Servizio Protezione Civile del Comune e la Centrale Operativa 118.

► Al verificarsi dell'evento, le ditte o strutture colpite, attuano i piani di emergenza propri, richiedendo tempestivamente l'intervento dei Vigili del Fuoco, dell'ARPAV, ed avvisano il Sindaco dell'accaduto.

Il *Sindaco* deve:

► Preallertare e attivare la reperibilità delle strutture operative locali di Protezione Civile e dei componenti il C.O.C.

► Impostare la Pianificazione dell'Emergenza sulla base delle "Funzioni di Supporto" ritenute opportune in base alla natura della sostanza in esame (consultare le tabelle ADR della sostanza e i fattori di rischio ad essa connessi).

► Le Forze dell'Ordine, coadiuvate dalla Polizia Locale, attivano le procedure per la chiusura degli accessi e per il controllo della viabilità in uscita dalla zona minacciata dall'evento.

- Mantenere sotto continuo monitoraggio l'evolversi dell'evento, avvalendosi della *Funzione 1: Tecnica e Pianificazione*
- Il Sindaco preallerta il Gruppo Comunale di protezione civile assicurandosi una pronta disponibilità in caso la situazione peggiorasse
- Qualora non siano sufficienti le risorse comunali, il Sindaco trasmette la richiesta di altro Volontariato di supporto alla Servizio Protezione Civile della Provincia.

Fase 3: Allarme

Il Sindaco deve:

- Attivare subito la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico che invierà un tecnico per le rilevazioni del caso, raccogliendo tutti i dati possibili dalle strutture già operanti, informando subito lo stesso Sindaco, il quale, valutata la situazione ed i rischi conseguenti, attiva o meno la struttura COC di protezione civile. Contestualmente, la Polizia Municipale e, nel caso, i Carabinieri, interdiranno la zona colpita dall'incidente, effettuando le deviazioni del caso, favorendo la mobilità dei mezzi di soccorso.
- Convocare il COC e le specifiche Funzioni di supporto tecnico – operative.
- Mantenere sotto continuo monitoraggio l'evolversi dell'evento, avvalendosi della *Funzione 1: Tecnica e Pianificazione*
- In caso di danneggiamenti a reti tecnologiche, sia aeree che interrate (elettrodotti, condutture gas, acqua), che possono originare interruzioni nell'erogazione di servizi essenziali, o pericolo per la popolazione, allertare gli enti gestori.
- Il Sindaco attiva il Gruppo comunale di Protezione Civile assegnandogli le mansioni tramite la funzione F4 – Volontariato
- Individuare i punti critici del sistema viario e predisporre gli interventi necessari al ripristino della viabilità, avvalendosi della Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità
- Con apposita Ordinanza, prevede, in accordo con i Vigili del Fuoco, se del caso, l'evacuazione delle abitazioni, o delle fabbriche, interne all'area interessata dal fenomeno, prevedendo di conseguenza strutture atte ad accogliere gli evacuati; oppure, se consigliato diversamente dal DTS dei Vigili del Fuoco, prevede con apposita Ordinanza il riparo al chiuso della popolazione interessata, avvisandola di chiudere e sigillare porte e finestre.

► Attivare le procedure per l'impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e Risorse Umane.

Tali situazioni devono essere affrontate con la massima cautela e gli interventi devono essere condotti con il supporto tecnico di personale specializzato (ARPAV, VVFF, ecc.).

► In caso di pericolo diffondere le informazioni alla popolazione riguardo i comportamenti da attuare, ed eventualmente invitandola ad allontanarsi spontaneamente dalle proprie abitazioni, mediante affissioni comunali in luoghi pubblici, comunicati radio e stampa e megafonia mobile.

► Qualora non siano sufficienti le risorse comunali, il Sindaco trasmette la richiesta di altro Volontariato di supporto alla Servizio Protezione Civile della Provincia.

► Non appena cessato il pericolo e la zona opportunamente bonificata e dichiarata sicura da parte delle strutture competenti, il Sindaco, favorisce il rientro della popolazione, presso le abitazioni, rilevando eventuali dati su danni o perdite, riferendone alla Provincia, Prefettura e Regione.

► E' necessario che l'attivazione della fase di allarme venga revocata, in modo da sancire definitivamente la conclusione delle attività di soccorso, dandone comunicazione, anche per mezzo di adeguata modulistica, a tutte le Strutture e Istituzioni avvisate e/o attivate.